



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 23

del 08/03/2022

Classificazione: 07-09-03 2021/2

Oggetto: COMUNE DI BRISIGHELLA - CONVI DI SPADA RENATO SOCIETÀ AGRICOLA PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017 PER COSTRUZIONE DI CAPANNONE A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE DI PRODUZIONE PIANTE DA FRUTTO DA REALIZZARSI A BRISIGHELLA IN VIA ORIOLI IN LOCALITÀ PONTENONO. ESPRESSIONE DI PARERE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del 14.04.2021, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 9956, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 11.05.2021, nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa della Provincia di Ravenna avanzata nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi sopra indicata;

VISTE le note del 18.05.2021 (PG 13620), del 26.08.2021 (PG 22370), con le quali l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la nota del 18.01.2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 1419, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 25.01.2022;

VISTA la nota del 27.01.2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 2576, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha convocato la conferenza conclusiva per il giorno 08.02.2022;

VISTE le note del 27.01.2022 (P.G. n. 2564), del 10.02.2022 (PG 4169) e del 17.02.2022 (PG 5141) con le quali l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTO l'art. 53 della L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
 - a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
 - b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la

trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

- a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
- b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;
- c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;
- d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;
- e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto per costruzione di capannone a servizio dell'attività esistente di produzione piante da frutto da realizzarsi a Brisighella in via Orioli in località Pontenono.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatao" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatao" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 3/1/2022 ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022"

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017", nelle more dell'approvazione del PEG/PDO 2022;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto per costruzione di capannone a servizio dell'attività esistente di produzione piante da frutto da realizzarsi a Brisighella in via Orioli in località Pontenono;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

D A A T T O

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

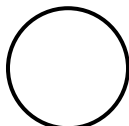
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI BRISIGHELLA

CONVI di Spada Renato Società Agricola procedimento ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 per costruzione di capannone a servizio dell'attività esistente di produzione piante da frutto da realizzarsi a Brisighella in via Orioli in località Pontenono. Espressione di parere.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTO l'art. 53 della L.R. n° 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la nota del 14.04.2021, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 9956, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 11.05.2021, nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa della Provincia di Ravenna avanzata nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi sopra indicata;

VISTE le note del 18.05.2021 (PG 13620), del 26.08.2021 (PG 22370), con le quali l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la nota del 18.01.2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 1419, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 25.01.2022;

VISTA la nota del 27.01.2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 2576, con la quale l'Unione della Romagna Faentina ha convocato la conferenza conclusiva per il giorno 08.02.2022;

VISTE le note del 27.01.2022 (P.G. n. 2564), del 10.02.2022 (PG 4169) e del 17.02.2022 (PG 5141) con le quali l'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso la documentazione integrativa;

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Brisighella ha approvato il Piano Strutturale Comunale Associato dei Comuni dell'ambito Faentino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/03/2010.

CHE con deliberazione di Consiglio dell'URF n. 48 del 06/12/2017 è stato approvato il "Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo".

CONSTATATO:

CHE il progetto interessa l'ampliamento di un'azienda insediata a Brisighella in via Orioli in località Pontenono attraverso la costruzione di un capannone a servizio dell'attività esistente di produzione piante da frutto. La Variante alla pianificazione urbanistica comunale riguarda il progetto del nuovo capannone che prevede una volumetria superiore a quella prevista dal lotto di pertinenza (Scheda urbana di RUE U.5) e pertanto si propone di utilizzare parte della capacità edificatoria della Scheda rurale di RUE R.9. E' inoltre prevista la trasformazione dell'area di via Orioli da produttiva ad agricola e di attuare quanto proposto con un intervento diretto convenzionato, ottimizzando l'accessibilità al sito di produzione e accorpandone i segmenti di attività.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo nel quale si individuano le interferenze dell'intervento con zone o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civili della Regione Emilia-Romagna, invitati alla Conferenza dei Servizi e dai quali sono pervenuti i pareri sotto riportati:

- ARPAE Servizio territoriale, che si è espressa nella riunione della Conferenza dei Servizi dell' 08.02.2022 richiamando il parere già espresso con nota 04/11/2021, allegata al

verbale, e dichiarando che *“vista la documentazione presentata, nulla osta per quanto di competenza circa gli altri aspetti ambientali”*;

- AUSL, nota del 19/02/2021 con la quale si comunica che :
“(…) per quanto di competenza si esprime parere favorevole al procedimento riportato in oggetto, subordinato alle seguenti condizioni:
 - *Verifica del fattore di luce medio diurno nella sala lavorazioni, non inferiore al 2%, come condizione necessaria per l’agibilità della sala lavorazione.*
 - *Mettere in atto le misure preventive e protettive per evitare l’insorgenza di stress termici ai lavoratori della sala lavorazioni.”*
- Servizio Sicurezza Territoriale della Regione Emilia-Romagna:
 - *Si comunica parere favorevole sul controllo del progetto per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - *è espressamente vietato eseguire nell’alveo del Rio Pontenono, nelle sue sponde ed entro una fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
 - *considerando che nel progetto è previsto un sistema di raccolta e laminazione delle acque, e che tali acque vengono convogliate verso un fosso di guardia esistente che attraversa diverse particelle catastali, prima della realizzazione dei lavori dovrà essere raccolto l’assenso da parte dei proprietari di tutte le particelle coinvolte (Comune di Brisighella, Fog. 79, Mapp. 808, 132 e 133);*
 - *considerando che il fosso di guardia sopra citato convoglia le acque raccolte verso il Rio Pontenono, allo scopo di evitare eventuali erosioni e cedimenti dovrà essere realizzato, ad opera del richiedente, un rivestimento in pietrame nel punto dell’alveo in cui le acque provenienti dal fosso si riversano nel rio demaniale, previa comunicazione allo scrivente Servizio effettuata con congruo anticipo;*
 - *lo scrivente Servizio si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d’acqua soggette all’influenza dei manufatti autorizzati.*
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, con nota del 23/11/2021 con la quale comunica che:
(…) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime il proprio parere favorevole, obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 5, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alle seguenti condizioni:
 - *al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’immobile, il fronte dell’edificio verso il Lamone dovrà essere tinteggiato con il tono più scuro tra le due cromie selezionate al fine di ridurne la percezione volumetrica nel prospetto verso il fiume;*
 - *con le stesse finalità, la vegetazione verso i corsi d’acqua tutelati dovrà essere densificata con il fine di realizzare verso il Lamone, ad integrazione dell’esistente, un bosco contiguo alla vegetazione già presente attraverso la piantumazione, con impianto a quinconce, di alberi ad alto fusto appartenenti alle specie autoctone. Verso il corso d’acqua posto a nord dovrà essere piantumato almeno un filare di alberi ad alto fusto e più filari sovrapposti di arbusti, appartenenti alle specie autoctone, ad integrazione della vegetazione boschiva già esistente.**(…)*
Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico,
(…)
questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza, in relazione alla tutela archeologica, all’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi su tutta l’area di intervento in progetto.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta dell'Unione della Romagna Faentina (Fascicolo 07-09-03 2021/2), relativa alla variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12", (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio:

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

3: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area; nei limiti delle previsioni in progetto, tutti i materiali lapidei e terrosi eccedenti vanno gestiti in conformità con il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017;

4: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria B) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati

andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

5: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

6: dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;

7: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla variante;

8: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;;

9: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

10: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e la consultazione dei soggetti ambientalmente competenti i quali hanno espresso parere favorevole alla variante, ferme restando le condizioni precedentemente riportate.

CHE il progetto è stato depositato per 60 gg. a far data dal 14/04/2021 e che non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto per costruzione di capannone a servizio dell'attività esistente di produzione piante da frutto da realizzarsi a Brisighella in via Orioli in località Pontenono.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ARCH. FABIO POGGIOLI)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 291/2022

OGGETTO: COMUNE DI BRISIGHELLA - CONVI DI SPADA RENATO SOCIETÀ AGRICOLA
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017 PER COSTRUZIONE DI
CAPANNONE A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE DI PRODUZIONE PIANTE DA
FRUTTO DA REALIZZARSI A BRISIGHELLA IN VIA ORIOLI IN LOCALITÀ PONTENONO.
ESPRESSIONE DI PARERE.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 07/03/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
